Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 30 dicembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

società per azioni, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1964. — **« Sella S.p.A. », in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1964. — **S.E.I. GAS - Società Esercizio Impianti Gas, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1964. — **« Oretea » - Società per azioni di navigazione, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **Franco Tosi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1964. — **S.P.A.N. - Società partenopea di navigazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1964. — **Immobiliare Anna Maria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1964. — **« Albano Macario & C. - S.A. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1964. — **Fratelli Mazzoleni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1964. — **« Toscolani », società per azioni, in Prato:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1964. — **Cartiera Vercellese, società per azioni, in Albano Vercellese:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **S.A.G.I.L. - Società Azionaria Generale Immobiliare Lombarda, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia Italiana Simmons, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Società Distribuzione Gas - SO.DI.GAS, società per azioni, in Milano:** Rimborso totale prestiti obbligazionari. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1964. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1964. — **Ferrovie Alta Valtellina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1964. — **F.I.M.E.T. - Società Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni 1954. — **F.I.M.E.T. - Società Fabbrica Italiana Motori Elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni 1949. — **« Residence Palace », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1964. — **« La Betulla », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1964. — **Società anonima laterizi, società per azioni, in Isso:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1964. — **« Cave Reno » - Società azionaria lavorazione materiali ghiaiosi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1964. — **« Molini Canonica », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1964. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1964. — **Cartiera Valcerusa, società per azioni, in Milano:** Avviso agli obbligazionisti. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, società per azioni, in Roma** (in corso di ammortamento): Azioni sorteggiate il 15 dicembre 1964.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 settembre 1964 registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1964, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 212

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

OCCELLI Francesco di Francesco, nato a Carrù (Cuneo) il 17 dicembre 1922, partigiano combattente « alla memoria ». — Volontariamente offertosi di comandare una postazione avanzata, riusciva a contenere il nemico dando modo alla propria formazione di organizzarsi per il contrattacco. Accerchiato, non desisteva dal far fuoco; sopraffatto, veniva colpito a morte. — Bossea, 10 novembre 1944.

(11321)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1964, n. **1403**.

Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il pagamento di quanto dovuto alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle Società medesime per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2 febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sarà inscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 75,5 miliardi.

Art. 2.

Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 76 miliardi, sarà ripartita come segue:

lire 49,5 miliardi per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965;

lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1966.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con una aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 3.

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi

relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

All'onere di lire 2 miliardi conseguente a carico dell'anno finanziario 1965 si provvede con riduzione di pari importo dell'apposito fondo destinato a far fronte agli oneri conseguenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO — PIERACCINI — TREMELLONI — SPAGNOLLI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1404.

Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MATTARELLA — COLOMBO — PIERACCINI — SARAGAT — REALE — TREMELLONI — MEDICI — FERRARI AGGRADI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1405.

Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962-1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le Commissioni di scrutinio per le promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rivelino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono attenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarità al candidato, il quale, nel termine perentorio di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie rettifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 21 dicembre 1964, n. 1406.
Disposizioni sul servizio di copia degli atti giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 5 della legge 11 aprile 1964, n. 264, il primo comma dello articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, modificato dalle leggi 28 luglio 1960, n. 777, e 20 dicembre 1962, n. 1719, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia del 18 maggio 1964 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — REALE — COLOMBO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1964, n. 1407.
Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di « Semeiotica medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Modena in data 30 giugno 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 109, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Semeiotica medica in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 26. — VILLA

Repertorio n. 239

Convenzione per la istituzione di una cattedra di « Semeiotica medica ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno trenta del mese di giugno 1964 (30-VI-1964) in Modena, presso il Rettorato dell'Università degli studi, avanti a me dottor Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodicianove (30-VII-1919), direttore amministrativo della Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, con l'assistenza dei testimoni noti ed idonei:

dott. Alberto Lambertini, nato a Milano il dodici ottobre millenovecentoventi (12-X-1920), domiciliato in Modena alla via Verdi, 92, funzionario dell'Università di Modena;

dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12-IV-1930), domiciliato in Modena al corso Cavour, 40, funzionario della Università di Modena, entrambi cittadini italiani,

sono presenti

da una parte:

l'Università degli studi di Modena nella persona del rettore *pro-tempore*, professor Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia), il ventun giugno milleottocentonovantadue (21-VI-1892), domiciliato per la carica presso l'Università stessa, il quale interviene al presente atto in forza di autorizzazione disposta al Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena nella seduta del 25 giugno 1964, il cui verbale, per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*)

e dall'altra:

l'Amministrazione provinciale di Modena nella persona del presidente, dott. procuratore Vittorino Morselli, nato a Modena il giorno undici aprile millenovecentodiciotto (11-IV-1918), domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale stessa;

il quale interviene al presente atto in forza di autorizzazione disposta dal Consiglio provinciale di Modena nella seduta n. 15 del 20 aprile 1964, approvata dalla Prefettura di Modena con provvedimento n. 6692 del 18 giugno 1964, ed il cui estratto autentico dal processo verbale si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

il Comune di Modena, nella persona del sindaco, M° Rubes Triva, nato a Mantova il sedici febbraio millenovecentoventuno (16-II-1921), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Modena, n. 141 del 13 aprile 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento n. 6427 del 18 giugno 1964, che, per estratto dal verbale, si allega al presente atto sotto la lettera *C*),

il comune di Carpi, nella persona del sindaco signor Bruno Losi, nato a Soliera, il venti novembre millenovecentoundici (20-XI-1911), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione della Giunta comunale di Carpi n. 400, del 5 giugno 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento n. 8451 del 18 giugno 1964 e ratificata dal Consiglio comunale di Carpi con deliberazione n. 138 del 12 giugno 1964, deliberazioni che, per estratto dai verbali, entrambe si allegano rispettivamente sotto le lettere *D*) ed *E*).

il comune di Finale Emilia, nella persona del sindaco signor Angelo Sola, nato a Finale Emilia il diciotto gennaio millenovecentoventuno (18-I-1921), domiciliato per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Finale Emilia, n. 32 del 25 maggio 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento n. 8103 del 18 giugno 1964, che, per estratto dal verbale, si allega al presente atto sotto la lettera *F*);

il comune di San Cesario sul Panaro, nella persona del sindaco signor Armando Romagnoli, nato a Castelfranco Emilia il diciotto ottobre millenovecentoquattro (18-X-1904), domiciliato, per la carica presso il Comune stesso, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione della Giunta municipale di San Cesario sul Panaro, n. 58 del 13 maggio 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa con provvedimento n. 8322 del 18 giugno 1964 e ratificata dal Consiglio comunale di San Cesario sul Panaro con deliberazione n. 49 del 3 giugno 1964, deliberazione che, per estratto dai verbali, entrambe si allegano rispettivamente sotto le lettere *G*) ed *H*);

la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena, nella persona del presidente, dottor Claudio Leonelli, nato a Vignola (Modena), il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12-IV-1924), domiciliato per la carica presso la Camera di commercio stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione della Giunta camerale, in data 24 aprile 1964, approvata dal Ministero dell'industria e del commercio con nota n. 255810 del 22 maggio 1964, che, per estratto dal verbale, si allega al presente atto sotto la lettera *I*);

la Cassa di risparmio di Modena, nella persona del presidente dottor professor Gian Paolo Feltri, nato a Soliera (Modena) il ventisei febbraio millenovecentosedici (26-II-1916), domiciliato per la carica presso la Cassa di risparmio di Modena stessa, il quale interviene in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola, n. 22 del 29 aprile 1964, che, per estratto autentico dal libro dei verbali, si allega al presente atto sotto la lettera *L*);

la Banca popolare di Modena, nella persona del presidente commendator Aldo Benassati, nato a Modena il cinque febbraio milleottocentonovanta (5-II-1890), domiciliato per la carica presso la Banca popolare stessa,

il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Comitato consiliare dell'Ente in parola, in data 4 maggio 1964, che, per estratto autentico dal libro dei verbali, si allega al presente atto sotto la lettera *M*);

il Banco San Geminiano e San Prospero di Modena, nella persona del presidente dottor ingegner Giovanni Montagnani, nato a Formigine il dodici marzo milleottocentoottantasei (12-III-1886), domiciliato per la carica presso il Banco San Geminiano e San Prospero stesso,

il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in parola in data 24 aprile 1964, che, per estratto autentico dal verbale, si allega al presente atto sotto la lettera *N*);

Della identità personale dei comparenti, che dichiarano di essere cittadini italiani, sono io ufficiale rogante personalmente certo.

Esse parti mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso

che l'art. 41 dello statuto dell'Università degli studi di Modena comprende, tra gli altri, l'insegnamento della « Semeiotica medica », il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, è complementare per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia;

che la cattedra di Radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, il cui posto di ruolo era per l'innanzi mantenuto grazie a convenzione stipulata il 24 gennaio 1955, n. 83 di repertorio, alla quale partecipavano — fatta eccezione per il Banco di San Geminiano e San Prospero — gli stessi Enti qui comparenti, nonchè gli Istituti ospitalieri di Modena e l'Ente provinciale per il turismo, venne ricoperta con un posto statale di ruolo, ad essa destinato dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia con deliberazione del 20 dicembre 1962 e che, pertanto, la anzidetta convenzione ebbe a cessare;

che, a seguito di ciò e su istanza della Facoltà di medicina e chirurgia, la Amministrazione universitaria richiese agli Enti già partecipanti alla convenzione n. 83 del 24 gennaio 1955, di rinnovare ed aggiornare la convenzione destinandola al mantenimento della cattedra di Clinica dermosifilopatica e che — fatta eccezione dell'Ente provinciale per il turismo — gli Enti anzidetti, nonchè il Banco di San Geminiano e San Prospero, deliberarono di aderire alla richiesta;

che, peraltro, il Ministero della pubblica istruzione, con provvedimento n. 324 del 23 marzo 1963 — avente decorrenza dal 1° novembre 1963, assegnò alla Università di Modena un nuovo posto di ruolo, il quale, con deliberazione del 17 dicembre 1963 venne destinato dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia alla cattedra di Clinica dermosifilopatica e che, pertanto, anche la allora stipulanda convenzione destinata al mantenimento della cattedra stessa non venne perfezionata;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena, con deliberazione adottata nella seduta del 17 dicembre 1963 — il cui verbale per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera *O*) — ha pregato il rettore di voler richiedere agli Enti da ultimo citati di rinnovare l'impegno già assunto per il mantenimento della cattedra di Clinica dermosifilopatica, stipulando una analoga convenzione per il mantenimento di un posto di professore di ruolo da destinare alla cattedra di Semeiotica medica;

che, di tanto richiesti ad eccezione degli Istituti ospitalieri di Modena, gli Enti interessati hanno comunicato all'Università la loro determinazione a sottoscrivere la nuova convenzione fornendo i mezzi finanziari occorrenti;

che il Senato accademico dell'Università di Modena, con deliberazione del 4 febbraio 1964 — il cui verbale, per estratto autentico, è allegato al presente atto sotto la lettera *P*) — ha espresso parere favorevole alla istituzione della cattedra in argomento;

che il Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Modena, con deliberazione del 25 giugno 1964 — il cui verbale è già allegato sotto la lettera *A*) — ha approvato la proposta di istituire una cattedra convenzionata per un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento della Semeiotica medica;

tutto ciò premesso

e da considerarsi come parte integrante del presente atto, le costituite parti, come innanzi rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

I. — Il comune di Modena, l'Amministrazione provinciale di Modena, il comune di Carpi, il comune di Finale Emilia, il comune di San Cesario, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena, la Cassa di risparmio di Modena, la Banca popolare di Modena ed il Banco di San Geminiano e San Prospero di Modena, affinchè venga attuato l'insegnamento di Semeiotica medica, si impegnano a versare

all'Università degli studi di Modena i seguenti contributi annui da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) lire 4.600.000 (quattromilioniseicentomila), pari all'importo del costo medio del trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di professore universitario;

b) lire 920.000 (novecentoventimila), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

II. — La complessiva somma di lire 5.520.000 (cinquemilionicinquecentoventimila) viene ripartita tra gli Enti contribuenti come segue:

Amministrazione provinciale di Modena, lire 2.285.000 (duemilioniduecentoottantacinquemila);

comune di Modena lire 2.285.000 (duemilioniduecentoottantacinquemila);

comune di Carpi, lire 100.000 (centomila);

comune di Finale Emilia, lire 40.000 (quarantamila);

comune di San Cesario, lire 30.000 (trentamila);

Camera di commercio, industria ed agricoltura di Modena, lire 280.000 (duecentoottantamila);

Cassa di risparmio di Modena, lire 300.000 (trecentomila);

Banca popolare di Modena, lire 100.000 (centomila);

Banco San Geminiano e San Prospero, lire 100.000 (centomila).

III. — Il contributo della Cassa di risparmio di Modena è subordinato alla esistenza di disponibilità sugli utili dei futuri bilanci annuali.

IV. — Il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena, oltre a quanto previsto dal successivo art. 3, si obbligano, altresì, a corrispondere le somme derivanti da maggiori oneri futuri in eccedenza dalla presente convenzione, eventualmente derivanti dalla mancata contribuzione di quegli enti per i quali l'obbligo del versamento è limitato rispetto alla durata della convenzione o è condizionato alla esistenza di disponibilità sugli utili dei bilanci annuali.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università di Modena in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il Comune e l'Amministrazione provinciale di Modena si impegnano, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % (venti per cento) indicata nell'articolo 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato lo importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Semeiotica medica.

L'Università di Modena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'articolo 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti (20) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Semeiotica medica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

L'impegno della Banca popolare di Modena e del Banco di San Geminiano e San Prospero è limitato a cinque (5) anni, salvo rinnovo.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare, in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente articolo 3.

Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stata fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Modena, è esente dalle tasse di bollo e di registro ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa sarà resa esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto lo ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti in presenza dei testi, omettendo la lettura degli allegati, come da espressa autorizzazione delle parti stesse.

Le parti, da me interpellate, ne hanno riconosciuto il contenuto interamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, unitamente ad i testimoni ed a me.

Le parti, espressamente delegano alle sottoscrizioni marginali del presente atto degli allegati il professor Giuseppe Galli ed il signor Bruno Losi

Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli dei quali occupa facciate diciassette per intero e la presente fin qui.

f.to prof. Giuseppe GALLI
f.to Vittorino MORSELLI
f.to Rubes TRIVA
f.to Bruno LOSI
f.to Angelo SOLA
f.to Armando ROMAGNOLI
f.to Aldo BENASSATI
f.to Giovanni MONTAGNANI
f.to Claudio LEONELLI
f.to Gian Paolo FELTRI
f.to Alberto LAMBERTINI, teste
f.to Antonio GERACE, teste

f.to Alberto FANTAZZINI, ufficiale rogante (L.S.)

E' copia conforme dell'atto originale e dei relativi allegati, n. 239 di repertorio ricevuto il 30 giugno 1964 in Modena ed ivi registrato addì 7 luglio 1964 al n. 91 Atti pubblici.

Modena, addì 9 luglio 1964

Il direttore amministrativo
dott. proc. Alberto FANTAZZINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 dicembre 1964.

Nomina del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2133, e 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378;

Viste le vigenti disposizioni statutarie sulla Croce Rossa Italiana;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 388 e 31 luglio 1945, n. 446;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361, e 13 novembre 1947, n. 1265;

Viste le leggi 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e 13 ottobre 1962, n. 1496, contenente modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 1964, numero 249, con il quale in via di urgenza sono stati sciolti il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e gli Organi di cui esso è composto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1963 ed è stato nominato un commissario straordinario;

Ritenuto che si ravvisa l'opportunità di sostituire in via di rinnovazione al suddetto decreto 7 agosto 1964 il presente decreto;

Considerato che permangono le ragioni di urgente riorganizzazione dell'Ente a causa della disfunzione tecnico-amministrativa derivante tra l'altro dai rapporti mantenuti dai precedenti Organi con l'Istituto italiano di medicina del traffico;

Atteso che è necessario rimuovere gli effetti ancora persistenti di una situazione obbiettiva di crisi amministrativa e finanziaria dell'Ente, tale da compromettere la sua capacità di perseguire i suoi fini istituzionali;

Tenuto conto del fatto che la morte del presidente da molti anni in carica, avvenuta in tragiche circostanze, poco prima del decreto di scioglimento, aveva aggravato lo stato di carenza direttiva e di disfunzionamento dell'Ente, e che in tali circostanze era impossibile provvedere al riordinamento dell'Amministrazione e tanto meno alla predisposizione di quelle riforme della sua struttura interna e dei suoi servizi, che ormai erano imposte da esigenze di adeguamento a moderni criteri di amministrazione del personale e dei beni, la cui attuazione non poteva e non può essere oltre rimandata; e tenuto conto anche del fatto che l'operato dell'Amministrazione aveva suscitato profonde perplessità e critiche in sede parlamentare per la carenza di un valido indirizzo amministrativo;

Ritenuto, inoltre, che occorre, per la complessità dei compiti affidati al commissario, fissare la data di cessazione del suo incarico al 31 marzo 1965;

Ritenuto pertanto che vanno confermati lo scioglimento degli Organi di cui è composto il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e la nomina di un commissario straordinario al quale attribuire in attesa della ricostituzione degli Organi normali e fino al 31 marzo 1965 i poteri del Comitato centrale, del Consiglio direttivo e del presidente, con lo specifico compito di provvedere, oltre che all'ordinaria amministrazione dell'Ente, alla regolarizzazione dei rapporti con l'Istituto italiano di medicina del traffico, al riordinamento delle materie riguardanti le « amministrazioni speciali » in relazione tra l'altro all'esplicazione di attività facoltative, alla regolarizzazione in genere della gestione finanziaria e contabile amministrativa e alla adozione di tutti gli altri provvedimenti necessari per ricondurre l'azione dell'Ente nel campo della legalità e dell'oculata amministrazione, tenendosi conto dei rilievi degli Organi di controllo e anche di quelli mossi in sede parlamentare, e per la predisposizione delle indispensabili riforme dell'ordinamento del personale e dei servizi;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

In via di rinnovazione del decreto interministeriale 7 agosto 1964, che si intende sostituito dal presente, il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana, e gli Organi di cui è composto sono sciolti ed è nominato commissario straordinario dell'Ente, con i poteri del Comitato predetto, del Consiglio direttivo e del presidente, e fino al 31 marzo 1965, il consigliere di Stato dottor Giuseppe Potenza.

Resta salva la competenza del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

Il commissario provvederà, entro il termine di cui al predetto art. 1, ai compiti indicati nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MARIOTTI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1964
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 350. — MOFFA

(11457)

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1964.

Funzionamento della Ragioneria circondariale dello Stato di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

La Ragioneria circondariale dello Stato, con sede in Pordenone, istituita ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, numero 735, entra in funzione alla data del 1° marzo 1965.

Art. 2.

La Ragioneria circondariale dello Stato di Pordenone svolge, nell'ambito del circondario, ai sensi dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, le funzioni devolute, in forza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 8 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 34, foglio n. 279

(11458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione dell'Ufficio circondariale del Servizio per i contributi agricoli unificati in Pordenone

LA COMMISSIONE CENTRALE PREPOSTA AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

(Decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, sulla istituzione del Circondario di Pordenone;

Visto l'art. 66 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge Costituzionale 31 gennaio 1963, numero 1;

Delibera:

1) E' istituito in Pordenone l'Ufficio circondariale del Servizio per i contributi agricoli unificati.

2) L'Ufficio circondariale di Pordenone del Servizio per i contributi agricoli unificati svolge, nell'ambito del circondario, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, le funzioni devolute agli uffici provinciali.

3) L'Ufficio circondariale del Servizio per i contributi agricoli unificati di Pordenone entra in funzione entro il mese di marzo 1965.

4) A decorrere dalla data di cui al punto precedente, cessano le competenze in atto esercitate dall'Ufficio provinciale di Udine, relativamente al territorio compreso nel circondario di Pordenone.

5) Per quanto non previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, citato nelle premesse.

6) La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 18 dicembre 1964

Il presidente: GERMANI

Il segretario: PATUZZI

(11490)

Istituzione dell'Ufficio circondariale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in Pordenone

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'INAM

(Seduta del 27 novembre 1964)

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 735 del 9 settembre 1964 che istituisce il Circondario di Pordenone;

Preso atto di quanto esposto nella relazione;

Delibera:

1) La istituzione dell'Ufficio circondariale dell'INAM con sede in Pordenone, avente giurisdizione sui comuni indicati nell'art. 1 del decreto-legge n. 735 ed operante nell'ambito della sede provinciale di Udine.

2) L'Ufficio, cui sarà preposto un vice direttore, sarà articolato in quattro reparti e precisamente:
- reparto contributi;
- reparto prestazioni;
- reparto ragioneria;
- reparto sanitario;

che svolgeranno compiti analoghi a quelli dei corrispondenti Uffici della sede provinciale.

3) E' conferito mandato al presidente di fissare la data di entrata in funzione della nuova unità burocratica e di determinare le specifiche attribuzioni dei singoli reparti in cui è articolata la unità stessa.

Visto, *Il presidente*: prof. Mario Alberto COPPINI

(11489)

Istituzione della sede circondariale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in Pordenone (Deliberazione n. 108)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Seduta del 26 novembre 1964)

Visto l'art. 66 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, « Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia » che prevede il decentramento degli uffici statali e di quelli degli enti parastatali nel circondario di Pordenone;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, che, in attuazione del citato art. 66, fa obbligo alle competenti Amministrazioni statali e parastatali di istituire nel circondario in parola propri Uffici aventi tutte le competenze che in atto sono attribuite ai corrispondenti uffici ed organi provinciali;

Vista la deliberazione adottata in argomento dal Comitato esecutivo nella seduta del 25 novembre 1964;

Delibera:

Di istituire in Pordenone una « Sede circondariale » con la struttura e la competenza prevista dalle vigenti norme per le sedi provinciali dell'I.N.P.S., con riserva di disporre, con separato provvedimento per la sua dotazione organica;

Di demandare al direttore generale ogni facoltà per l'attuazione della presente deliberazione.

Visto, *Il presidente*: CORSI

Visto, *Il segretario*: SENNI

Si rende noto che la sede circondariale di Pordenone inizierà la propria attività a decorrere dal 1° aprile 1965.

Roma, addì 12 dicembre 1964

Il direttore generale: C. A. MASINI

(11488)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.